

STATUTO
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

con Deliberazione n. 34 del 24 settembre 2024

in vigore dal 24 settembre 2024

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale "Azienda Bergamasca Formazione"

1. È costituita l'Azienda speciale della Provincia di Bergamo.
2. L'Azienda prende la denominazione di "Azienda Bergamasca Formazione" ed è disciplinata dalle disposizioni del presente statuto e dalle relative norme di attuazione.
3. L'Azienda, in quanto soggetto accreditato, provvede alla gestione dei servizi integrati del sistema di istruzione, formazione professionale e lavoro, quindi l'insieme dei percorsi di istruzione, formazione professionale, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, allo sviluppo occupazionale in integrazione con le politiche di welfare.

L'Azienda può svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica verso operatori, sia pubblici che privati, per la programmazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di progetti e interventi, coerenti con le politiche territoriali di sviluppo economico, del lavoro e della formazione professionale e tali da incentivare la diffusione dell'innovazione tecnologica e la crescita economica del territorio.

L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Consiglio Provinciale di Bergamo determina le finalità e gli indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nello svolgimento dei suoi compiti, ne approva gli atti fondamentali ed effettua la sua vigilanza, secondo le modalità disciplinate del presente Statuto e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 2 - Sede, uffici e dipendenze secondarie

1. L'Azienda ha sede legale in Bergamo, presso il CFP di Via Monte Gleno al n. civico 2.
2. L'Azienda può eleggere domicilio presso altre sedi in relazione al compimento di specifici atti o per le generalità degli atti di propria competenza.
3. L'Azienda è organizzata in uffici che potranno essere articolati in dipendenze principali e secondarie in relazione alle specifiche esigenze di fornitura dei servizi di competenza.
4. Le attività vengono gestite in forma unitaria e l'Azienda può implementare le attività in ulteriori sedi operative in risposta a contingenti esigenze territoriali.

Art. 3 - Principi generali

1. L'Azienda, è ente strumentale della provincia di Bergamo ai fini dello svolgimento dei servizi pubblici locali dell'istruzione, formazione e lavoro da intendersi, ad ogni fine, quali servizi privi di rilevanza economica.
2. L'Azienda ha personalità giuridica e autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, finanziaria e gestionale.
3. Lo statuto e gli atti della Provincia definiscono i contenuti ed i limiti dell'autonomia di cui al comma precedente al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse nel rispetto della titolarità provinciale del relativo servizio.
4. L'attività dell'Azienda deve essere svolta secondo criteri di managerialità nel rispetto dei seguenti principi: efficacia, efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e imparzialità.
5. L'Azienda garantisce il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1990 (e succ. mod.) con particolare riferimento all'accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati.

Art. 4 - Oggetto dell'attività

L'Azienda svolge le proprie attività in un'ottica di integrazione anche con le politiche regionali di welfare, con particolare riferimento a:

- a) progettazione, promozione ed erogazione dei servizi previsti dalla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" ed in particolare a quanto previsto dall' art. 1 c.2
 - b) progettazione e gestione di specifiche attività come previsto dalla Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
 - c) Apprendistato 1° e 2° livello (D. Lgs n.81/2015)
2. L'Azienda può esercitare tutte le attività connesse e strumentali alla realizzazione dei servizi di cui al comma precedente nell'ambito degli indirizzi definiti dal Consiglio Provinciale e nel rispetto delle vigenti norme.
 3. L'attività dell'Azienda è da intendersi quale leva strategica delle politiche attive del lavoro.

4. A tal fine l'Azienda può:

- a) realizzare azioni afferenti il programma di intervento dei fondi strutturali dell'Unione Europea partecipando alle relative selezioni e gestendo i relativi finanziamenti.
- b) compiere atti di natura commerciale, immobiliare ed operazioni di carattere finanziario, compresa la possibilità di prestare garanzie e fidejussioni;
- c) attingere dal mercato per l'acquisizione di collaborazioni e prestazioni professionali;

5. L'Azienda gestisce altresì iniziative e attività - ad essa assegnate - di carattere didattico anche finalizzate alla formazione continua e permanente, anche in riferimento al settore sanitario e socio sanitario.

Art. 5 -Poteri di indirizzo della Provincia

1. Il Consiglio Provinciale definisce le linee generali di indirizzo a cui Azienda deve attenersi nella definizione del piano-programma annuale.
2. Il Consiglio Provinciale approva il piano-programma su proposta del Consiglio di amministrazione contenente gli indirizzi di dettaglio cui l'Azienda dovrà attenersi tenuto conto delle risorse finanziarie e di personale a disposizione.

Art. 6 -Forme di collaborazione e promozione

1. Per la realizzazione delle attività di competenza, nell'ambito dei principi generali e secondo gli indirizzi del Consiglio Provinciale, l'Azienda può inoltre:

- a) addivenire a forme di collaborazione (accordi, convenzioni e quant'altro) con enti pubblici ed enti privati accreditati nell'ambito della formazione e dei servizi al lavoro;
- b) partecipare ad associazioni temporanee;
- c) partecipare ad associazioni, enti, consorzi e società di capitale partecipate da enti pubblici.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 7 -Struttura organizzativa

L'organizzazione dell'Azienda è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore. L'Azienda si avvale di personale proprio assunto, sia a tempo determinato che indeterminato, ai sensi dei contratti collettivi nazionali del lavoro vigenti, nonché mediante rapporti di collaborazione, e ogni altra forma consentita dalla Legge

Capo I- Gli organi di governo dell'Azienda

Art. 8 -Il Consiglio di amministrazione -composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra tre e cinque.
2. Il Presidente della Provincia nomina i membri del Consiglio di amministrazione nel rispetto del principio di pari opportunità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale:
 - a) entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio precedente;
 - b) entro quarantacinque giorni da qualsivoglia sopraggiunta necessità di surroga relativa ad un precedente membro del Consiglio;
3. Possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'elezione nella carica di consigliere provinciale ed abbiano dimostrata una comprovata esperienza di amministrazione valutata discrezionalmente da parte del Presidente della Provincia.
4. E' incompatibile con la carica di membro del Consiglio di amministrazione e di presidente:
 - la carica di consigliere provinciale;
 - la partecipazione con potere di rappresentanza o di gestione in imprese che operino nel settore della formazione in posizione di concorrenza con l'azienda speciale;
 - ogni altra circostanza che determini un conflitto di interesse anche potenziale nell'assolvimento delle proprie funzioni.
5. La revoca del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spetta al Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale e comunque:
 - qualora emerga una delle incompatibilità di cui al precedente comma e tale situazione non venga eliminata entro un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni assegnato in sede di contestazione;

- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o di gestione inefficiente del servizio;
 - in caso di grave contrasto fra gli atti adottati dall'Azienda e gli indirizzi deliberati dagli organi provinciali;
 - qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione e/o nella gestione organizzativa dell'Azienda;
 - qualora vi sia un possibile pregiudizio per gli interessi della Provincia di Bergamo;
 - qualora venga a mancare il rapporto fiduciario che lega il rappresentante alla Provincia di Bergamo.
6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Alla scadenza il Consiglio mantiene i propri poteri fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.
7. Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori l'intero Consiglio di amministrazione si considererà dimissionario e si procederà al rinnovo dello stesso.

Art. 9 -Il Consiglio di amministrazione -competenze

1. Sono predisposti dal Consiglio di amministrazione:

- a) il piano-programma, che rispetti il contratto di servizio e disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale;
- c) il bilancio di esercizio;
- d) il piano degli indicatori di bilancio.

Tali atti sono sottoposti, entro trenta giorni dalla data di consegna all'approvazione del Consiglio Provinciale.

2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione, salva specifica delega al Presidente del CdA, ad uno o più membri del consiglio stesso o al Direttore generale:

- a) l'adozione degli atti di indirizzo e controllo organizzativo, gestionale ed amministrativo nei confronti degli altri organi ed uffici dell'Azienda;
 - b) l'approvazione della struttura organizzativa dell'Azienda stessa;
 - c) l'adozione degli atti di programmazione in materia di organizzazione e di gestione del personale;
 - d) l'adozione dei provvedimenti non rientranti nell'ordinaria amministrazione aziendale;
 - e) l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - f) la partecipazione in enti, associazioni, consorzi, società o la costituzione di persone giuridiche nei limiti previsti dal vigente ordinamento;
 - g) la determinazione dell'erogazione liberale volontaria per la fruizione dei servizi di competenza dell'Azienda;
 - h) le modifiche al piano-programma e al budget economico conseguenti all'acquisizione e/o alla riduzione di risorse finanziarie e la loro comunicazione al Consiglio Provinciale;
3. Le deliberazioni inerenti gli argomenti di cui al comma 2 sono immediatamente eseguibili.
4. Il Presidente della Provincia, con proprio decreto, può richiedere al Consiglio di amministrazione la revoca, modificazione o aggiornamento degli atti da questi adottati.

In tal caso il Consiglio di amministrazione dovrà essere convocato entro 10 giorni e pronunciarsi espressamente in merito al mantenimento o alla modifica dell'atto, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.

E' facoltà del Presidente della Provincia convocare il Consiglio di amministrazione per richiedere chiarimenti in merito ad atti adottati, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.

Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione - funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce con le modalità definite dallo Statuto ed è convocato dal Presidente:

- a) qualora si ravvisi la necessità di adottare uno degli atti di propria competenza di cui all'art. 9;
- b) su richiesta di almeno due consiglieri;
- c) su richiesta dell'organo di revisione;
- d) su richiesta del Direttore Generale dell'Azienda;
- e) su richiesta del Presidente della Provincia;
- f) qualora vi siano da fornire chiarimenti ed indicazioni a seguito dell'adozione di atti di competenza del consiglio provinciale anche a seguito dell'approvazione di specifici ordini del giorno.

2. La convocazione, contenente la sede, l'orario e l'ordine del giorno, è trasmessa ai membri del Consiglio di amministrazione, anche mediante l'uso dei moderni strumenti di comunicazione rapida,

almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della riunione. La comunicazione è inoltre trasmessa:

- a) all'organo di revisione;
- b) al Direttore Generale dell'Azienda;
- c) al Presidente della Provincia;

3. In casi di particolare urgenza, da indicare nella lettera di convocazione, la riunione può essere convocata almeno 24 ore prima della stessa.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e possono svolgersi anche mediante forme di tele-videoconferenza. Ad esse partecipa il Direttore generale, in qualità di segretario, potendo altresì esprimere un parere su ogni determinazione oggetto di discussione.

5. Alle riunioni possono partecipare soggetti esterni ai soli fini di fornire chiarimenti, delucidazioni, pareri tecnici senza diritto di partecipazione all'intera seduta del consiglio e con divieto di assistere alle operazioni di voto.

6. Ai fini della validità delle decisioni assunte è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

7. Le determinazioni del Consiglio sono adottate di regola con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

8. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio di amministrazione avviene a cura del Direttore o di suo delegato. Gli atti sono sottoscritti dal Direttore e dal Presidente, vengono raccolti e numerati progressivamente e sono trasmessi al Presidente della Provincia. Gli atti del consiglio di Amministrazione sono pubblicati, sulle pagine del sito internet aziendale nel rispetto del principio di trasparenza.

I dati personali devono essere "trattati" in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato e devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

9. I membri del Consiglio di amministrazione sono responsabili collegialmente e singolarmente delle decisioni assunte e delle omissioni conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni salvo che abbiano manifestato a verbale il proprio dissenso e ne abbiano data tempestiva comunicazione scritta al Presidente della Provincia.

10. I membri del Consiglio di amministrazione percepiscono dall'Azienda un'indennità e rimborso se e nella misura consentita dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 11 -Il Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nomina nel suo seno il Presidente.

2. Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Azienda;
- b) sovrintende alla gestione dell'Azienda con poteri di vigilanza e controllo;
- c) esercita le funzioni previste dallo Statuto e quelle delegate da altri organi;
- d) riferisce al Presidente della Provincia sull'andamento generale dell'Azienda.

3. Sono inoltre di competenza del Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza delle sedute del Consiglio di amministrazione
- b) la vigilanza sull'esecuzione degli atti adottati dagli organi dell'Azienda;
- c) la vigilanza sull'attività del Direttore generale;
- d) l'attività di informazione agli organi della Provincia;
- e) l'adozione in via d'urgenza degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione. In tali casi il Presidente sottopone l'atto alla ratifica del Consiglio entro la prima seduta utile che dovrà comunque svolgersi entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto;
- f) la firma degli atti deliberativi del consiglio di amministrazione, unitamente al Direttore generale;
- g) l'invito di partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione a soggetti esterni;

4. Il Presidente può nominare un vice-presidente fra i membri del consiglio di amministrazione, il quale esercita le relative funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

5. In ogni caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del vice Presidente le relative funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 12 -Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata esperienza, professionalmente qualificata allo svolgimento delle mansioni previste dallo Statuto, a seguito di procedimento selettivo ad evidenza pubblica.

I criteri selettivi sono definitivi da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella selezione, si avvale di apposita commissione tecnica, nominata dal Presidente della Provincia, composta da almeno tre esperti in materia gestionale. La commissione tecnica redige apposito verbale nel quale viene riportato l'esito della valutazione e l'indicazione del candidato idoneo alla nomina. Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'esito della valutazione e procede alla nomina.

2. La nomina è regolata da contratto di durata massima 5 anni.

3. La carica di Direttore è incompatibile con qualunque altro impiego, commercio, industria e professione o incarico anche temporaneo estraneo all'Azienda senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

4. Sono di competenza del Direttore:

- a) gli atti di gestione dell'Azienda anche di rilevanza esterna;
- b) la rappresentanza gestionale dell'Azienda;
- c) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative;
- d) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- e) la formulazione delle proposte di deliberazione al Consiglio di Amministrazione;
- f) la direzione del personale dell'Azienda, ivi compresa l'assunzione degli atti che competono al datore di lavoro;
- g) l'adozione dei provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o del Presidente;
- h) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso del personale dell'Azienda;
- i) la segreteria del Consiglio di amministrazione;
- j) l'adozione degli atti di spesa per la gestione ed il funzionamento dei servizi ivi comprese le spese in economia;
- k) la firma degli ordinativi di incasso e pagamento, la liquidazione delle spese e l'emissione dei relativi mandati;
- l) la responsabilità dei procedimenti amministrativi non assegnati o delegati ad altri organi o dipendenti dell'Azienda;
- m) l'adozione dei provvedimenti in materia di applicazione delle sanzioni disciplinari;
- n) l'approvazione dei regolamenti e degli atti inerenti l'organizzazione dell'azienda e non aventi rilevanza diretta verso l'esterno;
- o) l'adozione degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica, le gare d'appalto, l'esecuzione di opere.

Capo II - Gli organi di controllo e di revisione

Art. 13 -I controlli interni

1. L'Azienda organizza forme di controllo interno, anche di gestione, al fine di garantire lo svolgimento di una gestione efficace, efficiente ed economica.

2. Le forme di controllo interno sono stabilite con atto del Consiglio di amministrazione che determina altresì le modalità di comunicazione dei risultati, da parte del Presidente, alla Provincia di Bergamo.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) alla designazione dell'Organismo di Vigilanza e alla determinazione del modello attuativo ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 e successive modificazioni;
- b) alla designazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l'approvazione del piano di prevenzione del rischio corruzione ai sensi della legge 190/2012;
- c) alla designazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione e la definizione del sistema di valutazione della performance, ai sensi del D.GS 150/2009.

Art. 14 -Il Collegio dei Revisore dei conti

1. Il Presidente della Provincia nomina un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, scelti fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, nel rispetto del principio di pari opportunità,

determinandone il relativo compenso.

2. L'incarico termina all'approvazione del terzo bilancio successivo a quello della nomina.

3. L'incarico di revisore:

a) è revocabile per inadempienza documentata nell'assolvimento dei compiti assegnati;

b) è rinnovabile per una sola volta;

c) è incompatibile negli stessi casi previsti dal d.lgs. 267/2000 per l'elezione dell'organo di revisione della provincia.

4. Il Collegio dei revisori dei conti:

a) è incaricato dello svolgimento delle funzioni attinenti la revisione economico-finanziaria dell'Azienda;

b) partecipa, se richiesto, alle sedute del Consiglio di amministrazione;

c) partecipa necessariamente alle sedute del Consiglio di amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali di cui all'art. 9 comma 1;

d) vigila sulla regolarità economico-finanziaria e contabile dell'Azienda;

e) effettua le verifiche ordinarie di cassa con cadenza trimestrale;

f) predispone la relazione sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sulle variazioni di bilancio e sul bilancio d'esercizio.

g) certifica le varie rendicontazioni dei bandi ai quali l'Azienda partecipa.

Art. 15 -I controlli esterni

1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'Azienda secondo le previsioni dello Statuto Provinciale e nei limiti dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'Azienda stessa.

2. La Provincia ai fini dello svolgimento dei controlli sull'Azienda ha diritto di accesso gratuito a tutti gli atti, documenti ed informazioni possedute dall'Azienda ed è autorizzata al trattamento dei relativi dati nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.

Capo lII -Il personale dipendente

Art. 16 -La struttura organizzativa aziendale

1. La struttura organizzativa aziendale risponde ai criteri di managerialità ed imprenditorialità e si conforma alle esigenze di fornitura di servizi efficienti ed economici.

2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Consiglio Provinciale, determina la struttura organizzativa aziendale e le relative variazioni.

3. Il Consiglio di amministrazione approva specifici regolamenti sull'organizzazione interna degli uffici e dei servizi.

Art. 17 -Il personale

1. L'Azienda si avvale di personale dipendente per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è regolato dal vigente contratto collettivo di settore salve le ipotesi di comando, distacco e trasferimento da altri Enti di diverso comparto contrattuale.

3. Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale e per l'acquisizione di particolari prestazioni può avere natura libero-professionale.

4. Il Direttore, sulla base degli atti adottati dal Consiglio di amministrazione, adotta gli atti di gestione, selezione, assunzione e licenziamento del personale.

5. L'Azienda può avvalersi di collaborazioni esterne, anche mediante la sottoscrizione di forme contrattuali flessibili nel rispetto della vigente normativa.

TITOLO III-GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 18 -Principi di gestione

1. L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale e secondo gli standard definiti nel contratto di servizio.

2. La disciplina dell'ordinamento economico-finanziario è regolata da apposito regolamento.

3. L'Azienda si avvale di un servizio di cassa per il tramite di un servizio di tesoreria.

4. L'Azienda osserva la tenuta delle scritture contabili previste dal Codice Civile. Le scritture devono

consentire:

- a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio;
- b) le variazioni degli elementi attivi e passivi;
- c) la rilevazione dei flussi di cassa;
- d) la determinazione dei costi e dei ricavi articolati per servizio o attività;
- e) la rilevazione del capitale di dotazione e delle relative variazioni;
- f) la rilevazione dei crediti e dei debiti aziendali.

5. Alla gestione economico-finanziaria dell'Azienda si applicano, ove non diversamente previsto, i principi vigenti in materia per la gestione economico-finanziaria della Provincia.

Art. 19 -Programmazione e bilancio

1. Il Consiglio di amministrazione adotta, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) un piano-programma annuale delle attività in programma per l'anno successivo;
- b) un budget economico con valenza triennale.

2) il piano-programma annuale contiene, fra l'altro:

- a) la definizione degli standard dei servizi da erogare;
- b) i riferimenti organizzativi ed amministrativi per le previsioni su acquisizione e sviluppo delle risorse umane aziendali.

3. il piano-programma annuale ed il budget sono trasmessi entro 10 giorni dall'approvazione alla Provincia di Bergamo, la quale procederà, mediante delibera del Consiglio Provinciale, all'approvazione degli stessi, ove possibile in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Provincia di Bergamo e comunque non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 -Pareggio di bilancio

1. Il budget economico è redatto nel rispetto del principio di pareggio. Qualora nel corso dell'esercizio si verificano circostanze imprevedibili idonee a determinare un disavanzo nell'amministrazione l'Azienda dispone le opportune variazioni, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia.

2. Costituiscono allegati al budget economico:

- a) la relazione del Consiglio di amministrazione;
- b) la relazione del Direttore;
- c) la relazione dell'organo di revisione contabile;
- d) i dati del consuntivo aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- e) una scheda contenente le risultanze contabili aggiornate e riferite all'esercizio corrente;
- f) a previsione del fabbisogno annuale di cassa;
- g) l'elenco del personale dipendente.

Art. 21- Bilancio d'esercizio - rendiconto

1. Il Direttore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, redatto in conformità dello schema-tipo previsto per le aziende speciali e contenente:

- a) lo stato patrimoniale;
- b) il conto economico;
- c) la nota integrativa.

2. Il Consiglio di amministrazione, entro il 15 aprile di ogni anno, delibera l'approvazione del bilancio e lo trasmette all'organo di revisione nei successivi 5 giorni.

3. L'eventuale utile di esercizio è destinato, su proposta del Consiglio di amministrazione e previa deliberazione del Consiglio Provinciale, nell'ordine:

- a) al ripiano di eventuali precedenti perdite;
- b) alla costituzione o incremento del fondo di riserva;
- c) al fondo per lo sviluppo degli investimenti aziendali;
- d) alla Provincia di Bergamo.

4. La perdita di esercizio non dovuta a cause imputabili alla gestione aziendale è comunicata alla Provincia di Bergamo per i successivi atti di competenza.

Art. 22- Contratto di servizio

1. Il Consiglio Provinciale approva il contratto di servizio che disciplina i rapporti fra la Provincia di Bergamo e l'Azienda.
2. Il contratto di servizio contiene:
 - a) la definizione degli standard qualitativi dei servizi erogati e gli impegni dell'Azienda e della Provincia per lo sviluppo degli stessi;
 - b) la definizione degli impegni e degli obiettivi dell'Azienda in relazione al contributo finanziario;
 - c) ogni altro aspetto non espressamente disciplinato nello statuto, negli atti fondamentali e negli atti riservati agli organi aziendali.

Art. 23- Patrimonio dell'Azienda

1. L'Azienda dispone di un proprio patrimonio formato da beni mobili, beni immobili, e fondi assegnati a vario titolo.
2. Il Direttore:
 - a) cura la tenuta dei registri di inventario;
 - b) cura la tenuta dei beni provinciali assegnati o conferiti all'Azienda e ne è consegnatario.

Art. 24 -Capitale di dotazione

1. La Provincia assicura all'Azienda un capitale di dotazione iniziale idoneo a garantire l'autonomia e la capacità di operare sul mercato.
2. Possono formare oggetto del capitale di dotazione o di sue integrazioni, azioni o quote di partecipazione in società o organismi operanti nel settore di intervento dell'Azienda.
3. I beni conferiti entrano a far parte del patrimonio aziendale secondo il valore attribuito ai sensi di legge e determinano le conseguenti iscrizioni nei pubblici registri.

Art. 25 -Copertura dei costi sociali d'esercizio

1. Per lo svolgimento di servizi di competenza dell'Azienda la cui attività sia diretta ad assolvere esigenze sociali o di perseguimento di altri interessi pubblici, la Provincia di Bergamo garantisce all'Azienda la copertura ex ante degli oneri relativi, fino al raggiungimento del pareggio fra costi e ricavi nel rispetto del divieto di soccorso finanziario quale forma di ripiano degli squilibri e di conseguente integrazione delle perdite delle aziende.

Art. 26 -Finanziamento degli investimenti

1. L'Azienda procede al finanziamento degli investimenti con le seguenti modalità:
 - a) con fondi accantonati;
 - b) con altre forme di autofinanziamento;
 - c) con contributi in conto capitale dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;
 - d) con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
 - e) con prestiti, anche obbligazionari;
 - f) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dalla Provincia di Bergamo;
 - g) con ogni altra eventuale forma di finanziamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione, per le finalità di gestione corrente e per una più flessibile disponibilità della liquidità aziendale, può deliberare di richiedere la concessione di credito al socio unico Provincia di Bergamo oppure l'apertura di credito in conto corrente bancario.

Art. 27 -Prestazioni a pagamento

1. L'Azienda determina le tariffe ed i prezzi dei servizi forniti al fine di assicurare la integrale copertura dei costi nell'ambito del principio di pareggio di bilancio.

Art. 28 -Accesso al mercato per l'acquisto di beni e servizi

1. L'Azienda accede al mercato dei servizi, dei beni e dei lavori mediante le procedure aperte, ristrette e negoziali secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.
2. L'Azienda stabilisce con proprio atto il limite al di sotto del quale le spese per il normale funzionamento dell'Azienda sono disposte in economia nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici.

La relativa competenza è attribuita al Direttore.

TITOLO IV -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 -Autonomia organizzativa e regolamentare

1. L'Azienda gode, nei limiti previsti dallo Statuto e dagli atti fondamentali, di autonomia organizzativa e regolamentare.
2. L'Azienda adotta propri regolamenti al fine di disciplinare ogni aspetto non riservato alla competenza provinciale. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di amministrazione e sono trasmessi tempestivamente alla Provincia.

Art. 30 -Meccanismi di partecipazione e Comitato tecnico di qualità sociale

1. L'Azienda garantisce la massima trasparenza e partecipazione nell'adozione delle decisioni inerenti l'organizzazione e la definizione degli atti fondamentali aziendali.
2. Ai fini di cui al comma precedente l'Azienda organizza appositi momenti di concertazione e confronto con le parti sociali.

Art. 31 -Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo alle caratteristiche dell'Azienda speciale.

Art. 32 -Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il 24.09.2024

